

AVV. GIACOMO MATTEOTTI

IL PROGETTO LUZZATTI

PER LA

RIFORMA DEGLI ART. 81-83 DEL COD. PEN.

ESTRATTO

dalla « *Rivista di Diritto e Procedura Penale* »

DIRETTA DAI PROFF.

E. FLORIAN e A. ZERBOGLIO

Anno II. - Fasc. IV. - 1911

CASA EDITRICE

Dottor FRANCESCO VALLARDI

MILANO 1911.

Rivista di Diritto e Procedura Penale

DIRETTA DAGLI AVVOCATI

E. FLORIAN e A. ZERBOGLIO

(Milano - Casa Editrice Dottor Francesco Vallardi - Milano)

SOMMARIO DEL FASC. IV - APRILE 1911 - ANNO II.

PARTE PRIMA.

ARTICOLI ORIGINALI:

- Prof. ENEA NOSEDA, sost. proc. del re. — *Il codice penale e la lotta contro l'alcoolismo* (continua).
- AVV. GIACOMO MATTEOTTI. — *Il progetto Luzzatti per la riforma degli articoli 81-83 del cod. pen.* — La legge inglese del 1908 — La colonia di Merxplas — Le colonie italiane.
- AVV. RICCI GIULIO, giudice. — *Alcune considerazioni sul Decreto di Amnistia ed Indulto 27 marzo 1911.*

NOTE PRATICHE:

- AVV. ADELGISO RAVIZZA, sost. proc. del re. — La violazione di domicilio come mezzo per commettere altri reati.

PROGETTI DI LEGGE E LAVORI PREPARATORI:

- ITALIA: *Disposizioni sul reato di diffamazione e sulla istituzione della Corte d'Onore: Progetto Orlando.*
Contro-progetto della Commissione della Camera dei Deputati concordato col ministro di grazia e giustizia (FANI) e presentato alla Camera nella seduta dell'8 febbraio 1911.
- Prof. EUGENIO FLORIAN, *Glosse al contro-progetto.*

LETTERATURA:

- Diritto Penale: Parte Speciale:** Delitti contro la libertà — Delitti contro la pubblica amministrazione.

VARIETÀ:

- I decreti d'amnistia e indulto 27 marzo 1911 — Corso speciale di preparazione alla funzione giudiziaria del prof. Tuozi (R. Università di Padova) — Il nuovo guardasigilli — Il nostro corrispondente in Napoli — Nella Corte di Cassazione Romana.

PARTE SECONDA.

PRINCIPALI NOTE A SENTENZE:

- Prof. GIOVANNI LOMBARDI. — *Il dolo specifico nella « lesione personale ».*
- Prof. GENNARO ALFREDO PALAZZO, sost. proc. del re. — *Pena pecuniaria in solido e art. 249 cod. di comm.*
- AVV. VITTORIO OLIVIERI. — *I giurati sono competenti a giudicare se un'arma è proibita?*
- AVV. GUGLIELMO SABATINI. — *Sulle cause d'inammissibilità dell'appello del P. M. contro le sentenze del Pretore.*
- AVV. DOMENICO RENDE, giudice. — *Amnistia e condanna condizionale.*
- Prof. EUGENIO FLORIAN. — *Divieto presunto e clandestinità soggettiva nella violazione di domicilio.*
- AVV. ANDREOTTI ALFREDO, giudice. — *Un caso di nullità di notifica, in materia penale, che dà luogo a responsabilità penale e disciplinare.*
- Prof. ADOLFO ZERBOGLIO. — *L'oltraggio al pudore nella riproduzione di opere letterarie.*

ALTRE NOTE FIRMATE:

- AVV. WASHINGTON CHERICI, sost. proc. del re. — Nota a sentenza Cass. 27 novembre 1910 ric. Torriero Antonio Maria.

Avv. GIACOMO MATTEOTTI

IL PROGETTO LUZZATTI .

PER LA

RIFORMA DEGLI ART. 81-83 DEL COD. PEN.

ESTRATTO

dalla « *Rivista di Diritto e Procedura Penale* »

DIRETTA DAI PROFF.

E. FLORIAN • A. ZERBOGLIO

Anno II. - Fasc. IV. - 1911

CASA EDITRICE

Dottor FRANCESCO VALLARDI

MILANO 1911.

—
PROPRIETÀ LETTERARIA
—

IL PROGETTO LUZZATTI

per la riforma degli art. 81-83 del cod. pen.

La legge inglese del 1908 - La colonia di Merxplas - Le colonie italiane

Verrà tra poco discusso alla Camera il disegno di legge, per l'abolizione del domicilio coatto e i provvedimenti contro i recidivi abituali pericolosi, presentato da LUZZATTI il 29 novembre u. p.

Chi scrive dubita assai, per un complesso di circostanze (1), che esso debba restare, anche dopo l'approvazione della Camera, nel limbo delle buone intenzioni, con l'unico effetto utile e già tangibile, di aver rimesso prematuramente in circolazione qualche centinaio di buoni coatti, a partecipare alle gioie nazionali del 1911. Ma guai ad aver di tali preconcetti in fatto di legislazione sociale!

Meglio qui vale esaminare il nuovo progetto, traendo auspicj e confronti da ciò, che in materia analoga e più recentemente si è fatto all'estero: vogliamo dire più precisamente — non già, per carità, dell'abusata deportazione e relegazione francese — ma delle colonie belghe per mendicanti e vagabondi, e della legge inglese 1908 per la detenzione di delinquenti abituali, ancora ignote o mal note alla nostra letteratura penale.

Potrà forse parere errato il confronto con le colonie belghe, in quanto che a queste la legge destina non i delinquenti, ma i mendicanti, vagabondi, *souteneurs*, ubbriaconi abituali, tradotti dalla polizia dinanzi al magistrato, perchè li metta a disposizione del governo. In realtà però, se si pon mente soltanto al fatto che 1000 nuovi entrati alla colonia mettono insieme per lo meno 3300 condanne per reati anteriori (2), si vede che le colonie e la legge belga nella sua larga applicabilità, riescono a una vera e propria relegazione per i delinquenti abituali.

(1) E una, al momento in cui stiamo rivedendo le bozze, s'è ormai già verificata: la caduta del Ministero. Poichè però il progetto LUZZATTI si conforma a idee già più volte proposte da GIOLITTI, crediamo ch'esso sarà mantenuto — e manteniamo quindi il nostro scritto.

(2) Non vi è alcuna pubblicazione ufficiale con i dati su Merxplas. I dati che io andrò esponendo mi vennero direttamente comunicati dal cortese e ammirabile direttore, L. Stroobant, o li potei desumere dai rapporti annui conservati presso il ministero della giustizia in Bruxelles, il quale li mise gentilmente a mia disposizione. Quando non è accennato altrimenti, i dati si intendono riferiti all'anno 1909.

Più direttamente la legge inglese si applica ai delinquenti abituali, e cioè a coloro che, dopo 3 anteriori condanne per crimine (nel senso preciso della legislazione inglese) vengono condannati nuovamente per crimine alla servitù penale, e vengono ritenuti « persone conducenti persistentemente vita disonesta e criminosa »; nel qual caso il giuri ha facoltà di applicare, oltre la pena ordinaria, una sentenza cosiddetta di detenzione preventiva, per termine non minore di 5 e non maggiore di 10 anni. Sulla legge inglese non è possibile ancora dare il giudizio dell'esperienza, in quanto che lo stabilimento, nel quale più propriamente la detenzione dei recidivi dovrà scontarsi, è ancora in via di costruzione a Parkhurst, nella pittoresca isola di Wight: la legge dice soltanto che il trattamento vi sarà meno rigoroso, e appare dalle mura già innalzate che vi sarà mantenuto il regime cellulare di notte, in comune di giorno, ma in camere più vaste e aeree che non nelle comuni prigioni inglesi; scarso è il terreno sottostante, nè credo si intenda dare alla colonia un grande sviluppo industriale.

*
* *

Tutt'altro dicasi invece dell'esperimento belga. La colonia di Merxplas, con i suoi 5000 coloni, con i suoi 600 Ha. di *campine*, con la sua meravigliosa organizzazione industriale, con i suoi novant'anni di storia, costituisce uno dei più istruttivi esempi di provvedimenti contro gli inadatti alla onesta vita sociale. Ed è appunto al suo gran numero di coloni ch'essa deve la possibilità — che la rende tanto superiore alle minori e punto importanti colonie di Wortel, Reckheim, Hoogstraeten, e alle case femminili di Brugge — di una classificazione che, se pur incompiuta e prevalentemente esteriore, rappresenta però un utile tentativo capace di svolgimento e perfezionamento.

Due prime sezioni, assolutamente divise dalle altre e anche tra esse, sono costituite da una cinquantina di adulti mandati per la prima volta in colonia e senza gravi antecedenti giudiziari, e da quasi altrettanti giovani di 18-21 anni, i quali, se per la loro minore pericolosità dovrebbero essere rinviiati alle minori case di rifugio, si possono però qui meglio tenere appartati dagli altri peggiori elementi, con le maggiori speranze di emenda.

Altre due sezioni, l'una di 300 e l'altra di 1300 individui circa, sono date dagli invalidi incapaci di qualsiasi lavoro, o capaci solo di lavori lievi: una grande quantità di zoppi, guerci, malati, e di vecchi specialmente, molti dei quali anche se liberati, tornano quasi subito a ripresentarsi di per sè stessi alla polizia e al magistrato, come privi di lavoro e di casa, per essere di nuovo rinviiati qui, dove hanno sicuro vitto e alloggio. Così il Belgio, ricco di istituti repressivi e deficiente di istituti di prevenzione e beneficenza, è costretto poi a supplire a questi con quelli. Gli invalidi hanno un miglior cibo, zuppa di carne, pane di frumento, grandi dormitori e cortili in comune, leggeri lavori di rattoppo, di calze, di pulizia generale, ecc.

La quinta sezione è occupata da coloro (circa 150), che per continui tentativi di evasione e fughe, richiedono una più stretta clausura; e insieme ad essi sono anche molti semi-pazzi. Ma non 150, nè 200 soltanto sono le evasioni annue, bensì 1200-1300 circa cioè 3 o 4 al giorno, e specialmente nei primi mesi caldi dell'anno fin 20 o 30 al giorno. Nè il direttore se ne preoccupa gran fatto, o pensa a eccezionali misure repressive o preventive di mura e fossati; anzi egli ritiene l'evasione come un'ottima valvola di sicurezza, per la quale questi individui, in massima parte anormali, trovano sfogo nei momenti di esaltazione, di agitazione, di collera, che altrimenti esploderebbero in ribellioni, oltraggi alle guardie e simili violenze. Che del resto gli evasi ben presto tornano spontaneamente, o vengono catturati; e fin alcuni pochi riescono a trovar lavoro onesto all'esterno, vi si applicano seriamente, e le autorità allora fingono di nulla sapere, ottenendo una emenda col minimo sforzo; d'altra parte in una simile grande accolta dei peggiori elementi sociali, non si hanno così, oltre le evasioni, che appena mille punizioni annue per risse, furti, rifiuto di lavoro e altre infrazioni disciplinari.

Le punizioni più gravi si scontano nella sezione cellulare, in *cachots*, che sono però assai migliori dei comuni *cachots* delle prigioni belghe, e ben illuminati.

Ma vi è poi una sezione speciale, con funzione piuttosto preventiva che punitiva, nella quale son tenuti strettamente isolati dagli altri individui più pericolosi, indisciplinati, e autori di gravi delitti (circa 180): qui massime sono la sorveglianza e le restrizioni disciplinari, minimi i guadagni al lavoro e i privilegi, vita in comune di giorno e cubicoli di notte (simili a quelli che nei nostri riformatori governativi non servono invece che a favorire l'onanismo e a conservare le dannose apparenze carcerarie).

Altre due sezioni, simili alla precedente per trattamento, e come questa rigorosamente isolate, sono destinate agli incendiari, e agli individui già condannati per delitti contro il costume, *souteneurs*, e in ispecie sodomiti e pederasti (complessivamente circa 170).

Viene infine la *grande-cour*, con i rimanenti 3000 ordinari coloni; quattro grandi e bei fabbricati contengono i loro dormitori in comune, un'infinità di vasti *ateliers* li accoglie di giorno per le più svariate industrie, alcune delle quali (mobiglia, bottoni, articoli da viaggio, tappeti, quadri e tubi in cemento, scarpe per soldati, ecc.) sono condotte direttamente da privati che prendono in locazione la mano d'opera, pagando alla colonia una media di 50-75 centesimi per uomo e per giorno di lavoro; mentre le rimanenti sono condotte in economia, sia per conto delle amministrazioni centrali delle poste, dell'esercito, ecc., sia e più specialmente per provvedere ai più diversi bisogni della colonia stessa.

Poichè tutto qui è opera dei coloni, dalle vesti che indossano, ai letti su cui dormono, dal gaz illuminante a molte macchine e utensili

da lavoro, dalle Decauvilles che corrono intorno, alla fornace che fornì le pietre per la costruzione di quest'insieme grandioso di fabbricati, di tutta questa città di vagabondi. La cifra annua d'affari industriali oltrepassa ormai il milione, e il beneficio netto realizzato sui lavori che escono dalla colonia oltrepassa i centomila franchi; e se l'agricoltura, cui è adibito circa un migliaio di coloni, è invece assai passiva, ha però ridotto a terreno coltivato e intersecato di strade, qualche centinaio di ettari di palude, di landa malsana.

Lo Stato, le Provincie, i Comuni contribuiscono alla colonia complessivamente per ogni individuo cent. 66, per ogni invalido fr. 1,50; e, mediante tale contributo, il bilancio annuo generale della colonia si chiude ormai con un attivo netto di oltre 400.000 fr., nel quale non sono affatto compresi i continui aumenti e miglieorie dei fabbricati e del terreno. A tali eccellenti risultati economici contribuisce anche la minima spesa per il personale, composto di soli 164 impiegati, dal direttore all'ultimo dei guardiani: cifra meravigliosa invero se si pensa che essi valgono a tenere ottimamente in ordine 5500 reclusi, cooperando in modo precipuo allo scopo la larga classificazione con l'isolamento dei peggiori, e la grande autorità e potestà del direttore, che riesce a imporre, o meglio a sostituire la propria volontà a quelle inerti, deboli e ammalate di quella massa di vagabondi, di degenerati. Così questi uomini che, abbandonati a sè stessi, non sono capaci di alcun lavoro utile, si trasformano qui in mediocri e talora buoni operai (1), che guadagnano cent. 10-25 al giorno, di modo che, detratto ciò che spendono per supplementi di vitto durante la detenzione, escono spesso forniti di un peculio di qualche centinaio di franchi.

Or, se soddisfacenti sono i risultati amministrativi e disciplinari interni, si diranno altrettanti quelli che possiamo chiamare i risultati morali o sociali? No. Ed è questo il punto nero di Merxplas.

Il colono liberato rientra nel gran mondo tal quale vi era prima della reclusione; le stesse tendenze al vagabondaggio, alla mendicizia, all'ubriachezza, al delitto lo riprendono; il peculio non gli serve come riserva per cercarsi lavoro, ma come mezzo ai facili piaceri, per compensarsi della lunga astinenza: così che dopo brevi mesi di libertà, egli è di nuovo ripreso dalla polizia e rinviato al deposito. Basti vedere come il 93 % dei detenuti di Merxplas sono già stati almeno un'altra volta anteriormente, a disposizione del governo per il rinvio alle colonie di mendicizia e beneficenza, e il 69 % già almeno quattro volte!

(1) Questo fatto contiene la sperimentale risposta alle critiche contenute in un articolo di E. MIRABELLA (*Riv. disc. carc.*, marzo 1911) venutomi all'ultimo momento sott'occhio, e nel quale si dubita che l'ozio dei coatti continuerà ad appesantire le nuove colonie. Questa errata opinione riguardo alla impossibilità di far lavorare i recidivi è diffusissima; ma solo perchè si dimentica ogni differenza d'ambiente e di regime: altro è la Guiana francese o Pantelleria, e altro è per es. in Inghilterra Darmoor o Portland, dove si sconta la servitù penale, e dove tra i più disciplinati al lavoro appaiono i detenuti con più numerose lettere sul braccio, e cioè i molte volte recidivi.

Noi abbiamo a che fare — afferma il direttore — con degli inferiori fisici, morali o intellettuali, ai quali noi non possiamo ridare ciò che fa lor difetto, e parlar di emenda e di riclassamento rispetto a costoro è semplice utopia; tanto che neppure, a Merxplas, si vuole apprendere un mestiere ai nuovi entranti, ma si prendono così come sono, si sfruttano in quel lavoro, cui meglio si adattano, affinchè meno pesino a danno di quella collettività onesta, donde son tenuti isolati.

Non dunque intimidazione, e tanto meno correzione, ma resta ormai sol l'ultimo degli scopi utili dell'inflitta privazione di libertà: l'eliminazione, l'isolamento. Ma è almeno questo ben soddisfatto? Ahimè no, se, mentre la legge permette al giudice di spaziare tra un minimo di 2 e un massimo di 7 anni d'internamento, questi si attiene all'estremo minimo in due terzi dei casi, e solo nel 7 % dei casi oltrepassa i 3 anni; e se poi in effetto, mediante le liberazioni anticipate e per poter fare posto ai sempre nuovi venienti, su 100 liberati neppure 20 erano restati in colonia più di 3 anni, e neppure 3 più di 3 anni — pur mentre è matematicamente certo che, entro pochi mesi, essi ritorneranno ancora per la seconda, terza, decima volta!

E come infatti — obiettano i coloni, dimenticando volentieri i loro numerosi antecedenti penali — si commetterebbe l'ingiustizia di tenerci più a lungo reclusi, se non per delitto siano qui tradotti, ma per semplice contravvenzione di polizia?

*
* *

Bene quindi intanto il progetto di legge LUZZATTI, abolendo il domicilio coatto, e ponendo a base e presupposto dei nuovi provvedimenti delitti e sentenze giudiziarie di condanna, ne toglie via ogni sostanza e apparenza di arbitrario e ingiusto.

Ma esaminiamo particolarmente le più importanti disposizioni.

Gli attuali aggravamenti di pena per la recidiva, stabiliti dagli art. 80-81, vengono tutti aumentati di qualche frazione; e se la riforma avesse dovuto arrestarsi a questa piccola aritmetica, sarebbe stata ben meschina cosa, non tanto in sè, quanto più per la mala tendenza indulgente dei nostri magistrati, favorita dai minimi e dagli infiniti ammenicoli attenuativi del codice, per i quali si riesce di solito ad applicare ai recidivi la stessa e forse maggiore quantità di brevi pene, che non ai primari.

Ma vi è appunto più oltre il rinnovato art. 81 della riforma, che vuol soddisfare maggiori esigenze, accogliendo particolarmente nella nostra legislazione due nuovi grandi principii: 1° la determinazione di una classe di delinquenti, *recidivi abituali*; 2° la *pena a tempo indeterminato*.

I recidivi abituali sono ormai un fatto acquisito alla scienza del diritto penale, e ammesso da quasi tutti i moderni criminalisti, tanto che sarebbe un portar vasi a Samo il difendere la necessità, che anche la nostra legge debba cominciare a conoscerli.

È invece piuttosto assai problematico e difficile fissare i caratteri, i criteri, per i quali si possa con sufficiente esattezza assegnare a quella categoria il singolo delinquente. Gli antropologi ci offrono degli ottimi tipi di delinquente abituale, ma le loro caratteristiche non sono ancora, come al solito, sufficienti e necessarie a raffigurarlo, senza il concorso dell'elemento obbiettivo dei delitti commessi e il numero delle condanne già incorse. A questo unilateralmente s'attiene invece il progetto LUZZATTI, ritenendo senz'altro e soltanto recidivo abituale colui, che abbia riportate 2 condanne per omicidio, o 3 per certi delitti gravi specificamente catalogati, o 2 per questi e una terza superiore ad un anno, o 1 per questi e tre altre superiori a un anno; oltre gli ammoniti, i vigilati, e i *magnaccia*, che abbiano riportato 2 condanne alla reclusione superiori ciascuna ai tre mesi.

Trascuriamo di domandare al compilatore del progetto, perchè mai nel suo catalogo dei delitti abbia omissa la truffa e altre frodi, reati sopra ogni altro abituali, e i numerosi piccoli furti altrettanto sintomatici; o perchè si richieda un intervallo non maggiore di 5 anni tra l'ultima e la precedente condanna, dimenticando che ciò non è sufficiente a stimare il delinquente capace di astenersi per lunghi periodi dal male, se per esempio egli abbia passata in carcere la massima parte di questo tempo o sia emigrato (e la nostra legge non tiene conto di alcuna sentenza straniera!); e altre minori mende.

Ma le maggiori obiezioni nostre devono rivolgersi in genere a quella casistica, sulla quale si vuole assidere il concetto di recidivo abituale; casistica artificiosa e dannosa, come quasi tutte le altre che imperversano nel nostro codice e nella procedura; irrazionale in quanto ognuno potrebbe sempre, e con non minori ragioni, chiedere l'aggiunta o la cancellazione di qualche delitto o di qualche condanna; pericolosa perchè non riesce neppure a impedire ai delinquenti di sottrarsi ad essa, e ai magistrati di contrastare alla volontà del legislatore, profittando dei margini lasciati dalle obbligatorie prescrizioni. Che se pur si vuole mantenere un criterio del tutto obbiettivo nella definizione di recidivi abituali, questo criterio sia almeno, nella sua empiricità, semplice ed unitario quanto più è possibile; di modo che se anche non ci dà, e non ce la può dare, la esatta determinazione di una categoria di delinquenti, entri però con precisione nella coscienza pubblica, e riesca così ad agire come un limite intimidativo, al di là del quale i delinquenti sappiano che li attende inevitabilmente la grave sanzione.

Più oltre, ed ammesso che la Commissione eletta dagli uffici e la Camera dei deputati aiutino a sfrondare e semplificare quella casistica, si può dubitare se anche il criterio più generale, cui questa s'ispira, corrisponda esattamente allo scopo.

Poichè in verità la statistica ne può indicare i delinquenti abituali già dopo il terzo delitto, qualunque ne sia l'entità, essendo dopo di esso le probabilità di nuova recidiva 65-75 su cento; mentre, dopo il quinto o sesto delitto, le probabilità si tramutano presto in certezza, nel

100 %, fatta la debita parte ai vuoti prodotti da morte, emigrazione, tempo di pena, mancate identificazioni, ecc., e pur trascurando la grande massa dei delitti impuniti. Ora io ho tentato invano di costruire sulle statistiche una tavola di probabilità di recidiva delle diverse categorie di delinquenti catalogate dal progetto; ma, tenuto conto delle corte pene solitamente applicate e di rado sorpassanti quel minimo di un anno dalla legge richiesto, tenuto conto della grande quantità di minori delitti, furto specialmente, commessi dagli abituali, ecc. — si può in certo modo equiparare i recidivi abituali del progetto, ai recidivi in genere per oltre 6 o 7 volte delle statistiche, o per meglio dire agli incorreggibili (1), anzi a una sola parte degli incorreggibili.

E questo vogliamo porre in chiaro, non per amore di opposizione (che anzi riteniamo fosse già nelle intenzioni del legislatore tale equivalenza, non dichiarata per timore del nome tanto discusso, tanto più che il progetto corrisponde nelle sue linee generali alle idee ben note in materia dell'on STOPPATO), ma perchè non si pretenda, dopo l'esperimento, come già dopo la legge francese del 1885, dichiarar falliti i nostri principii, in quanto non si ottenne, mediante gli invocati provvedimenti eccezionali, alcun miracolo d'emenda e di correzione. Bensì fin d'ora si sappia che il solo, il vero effetto utile sperabile dalle pene, dai provvedimenti applicati alle descritte categorie di delinquenti, non può essere per noi, allo stato attuale delle cose, che quello dell'eliminazione, dell'isolamento.

Posto ciò, più agevole riesce esaminare la proposta applicazione del principio della pena a tempo indeterminato alla relegazione dei recidivi abituali.

Altrove difenderemmo a lungo questo principio, e solo ritenemmo necessario condizionarlo a un reale indirizzo emendativo del regime penitenziario. Siccome però in fondo la pena indeterminata segrega dalla società l'individuo finchè non si ritenga emendato, e quindi i recidivi abituali e gli incorreggibili, finchè tali, continuerebbero a restar sempre segregati — così potremmo accettare lietamente il nuovo principio.

Sarà però così nella pratica applicazione, o non piuttosto se ne abuserà, per continuare nell'andazzo attuale, e ripetere gli inconvenienti di Merxplas e del nostro domicilio coatto, con il rapido succedersi di periodi di relegazione e di libertà delittuosa? In tal caso preferiremmo un empirico e meno audace, ma più sicuro, termine fisso (di vent'anni per esempio), temperato dalla liberazione condizionale.

Il riformato art. 81 del progetto LUZZATTI configura però ancora un'altra categoria di recidivi, e cioè quelli che, dopo due reati qualsiasi, vengano condannati per un terzo reato a oltre sei mesi di reclu-

(1) Per incorreggibile si intende (giova qui ripetere ciò che altrove più largamente dichiarammo) non l'incorreggibile metafisico, ma l'incorreggibile nelle attuali condizioni sociali in genere e penitenziarie in ispecie, cioè un fatto innegabile.

sione; a costoro il giudice *può*, oltre l'ordinario aggravamento, applicare la relegazione, da uno a cinque anni. Singolare disposizione questa, poichè contiene in sè, allo stato potenziale, tanto male e tanto bene!

Se il legislatore la consideri, come sembra, quale un semplice cuscinetto, un ponte di passaggio, tra le pene fisse normali e l'ardimento della pena indeterminata — e la abbandoni così al magistrato, senza dire se la intenda come una estensione dell'accennata categoria di recidivi abituali, sulla base di gravi caratteri soggettivi in luogo dell'esclusivo numero e gravità delle condanne (ma ciò non sembra per il posto materiale che occupa tale disposizione nel progetto, e per la breve temporaneità della relegazione da infliggere), o non piuttosto voglia che ne risulti una categoria a sè stante di delinquenti abituali correggibili — e il magistrato a sua volta l'applichi a casaccio, preferendo sempre i minimi di tempo, quali alla sua mentalità civilistica meno paiono discostarsi dalla misura fissa di pena — e se infine poi l'esecuzione si riduca a far passare un anno di pena sotto clima e latitudine diversa dell'anno seguente — meglio è che non se ne faccia niente, per non compromettere almeno quei principii di individuazione giudiziaria e amministrativa, che ancora attendono un serio esperimento.

La proposta disposizione di legge dovrebbe intanto modificarsi, nel senso che la relegazione non sia da ritenersi una misura accessoria e susseguente alla pena, ma debba l'una con l'altra unificarsi, facilitando così e precisando lo scopo utile della sanzione inflitta. La formula del progetto non rappresenta che una concessione alle teoriche dei provvedimenti amministrativi distinti dalla pena, che oggi inutilmente e irrazionalmente infestano il diritto penale; non è che un compromesso tra il vecchio e il nuovo, simile a quello che già danneggiò l'applicazione della legge francese sulla relegazione, e all'altro, anche peggiore, tedesco, per il quale ai semi-pazzi si fa scontare prima un po' di galera, e poi un po' di manicomio!

Pure se del compromesso oggi proprio non si può o non si vuole fare a meno — ebbene io ne propongo uno che almeno sia utile: tengasi cioè distinto, accessorio, il provvedimento della relegazione in confronto della pena fissa principale, ma questa si sconti in un istituto, al quale, se non faccia difetto alcuno di quelli che si ritengono comunemente i requisiti della pena, si dia però il carattere di un istituto di osservazione, dove tutta la complessa individualità del delinquente sia assunta in esame, per meglio determinare quale debba essere il migliore e più utile trattamento, e quindi a quale particolare stabilimento debba poi essere rinviato per la relegazione.

Allora il magistrato ricorrerà con maggior lume e fiducia alla misura intermedia della relegazione temporanea — sia applicandola nel suo massimo (possibilmente innalzato a 10 anni) e con scopo di eliminazione, a quei delinquenti che, pur non avendo ancora messo insieme quel numero preciso di delitti e condanne che qualifica legalmente e obbligatoriamente i recidivi abituali, di non molto però se ne allonta-

nano, o ne hanno i caratteri, le anomalie antropologiche, l'inferiorità psichica e morale, la condotta disonesta di vita, la repugnanza al lavoro, l'eredità, l'educazione e l'ambiente immorale; — sia applicandola, altresì con termine piuttosto lungo, a quella grande categoria di delinquenti che, lontani dal potersi dire incorreggibili, danno però sospetto di diventar tali nel futuro, e per i reati già commessi, e per le abitudini di vita che vanno assumendo, e per certe irregolarità e debolezze soggettive, ecc., onde un severo regime disciplinare e un lungo ben adattato trattamento soltanto possono lasciare speranza di riforma dello individuo; — sia infine applicandola, con termine più breve, a quei minori delinquenti, nei quali ancora il delitto in recidiva non ha perduto certi caratteri di occasionalità, di impulsività (quale in certi delitti di sangue, e nel ricorrere dell'ubriachezza non cronica come causale), cui un energico singolare richiamo punitivo può forse porre sufficiente riparo.

Così l'applicazione giudiziaria potrebbe dar senso e vita alla disposizione cuscinetto dell'art. 81, 1° capoverso, del progetto di legge; e, facendola da eccezionale e rara frequente e normale, darle insieme un buon valore generico di limite intimidativo, tra il secondo e il terzo reato. E tanto più frequente appunto il magistrato l'applicherebbe, quanto egli sapesse che, dopo di lui, l'istituto d'osservazione, nel quale il condannato trascorre il primo periodo normale di pena, è pronto a vagliare e rettificare il suo giudizio, mediante il raccoglimento più accurato di notizie anamnestiche, l'osservazione diretta medica e psichica, e l'esperimento soprattutto quivi iniziato e poi meglio proseguito negli stabilimenti speciali di relegazione; e mentre la liberazione anticipata resta sempre largo e ottimo mezzo a proteggere l'individuo dalle severità superflue di una sentenza frettolosa.

Temiamo però forte che questo nostro emendamento, lieve nella forma e nella legge, ma grave poi nelle conseguenze giudiziarie amministrative, non sarà per essere preso in considerazione!

Passando ora alle minori disposizioni del disegno di legge, vediamo opportune eccezioni alla relegazione, in rapporto al sesso, età, qualità delle condanne. Molto discutibili sarebbero quelle riguardanti le condanne straniere, e i delitti commessi in istato di parziale infermità di mente. Anche i delitti politici sono esclusi, ma già le categorie 5^a e 6^a dei recidivi abituali (ammoniti, vigilati, e *souteneurs*, con 2 condanne), benchè utili ad allargare il troppo ristretto campo della relegazione indeterminata, non minacciano forse di lasciare alla polizia una finestra aperta, donde far ripassare un pizzico di domicilio coatto?

La prescrizione dell'art. 5, di sentire il parere di un alienista, quando sorga dubbio sulle facoltà mentali del relegando, messa lì cruda tra due disposizioni di procedura, senza integrarla con istituti speciali quali noi proponiamo, non servirà che a perpetuare gli attuali famigerati equivoci sulla imputabilità, ai quali qui — se si dice che si tratta di provvedimenti e non di pena — si poteva una buona volta sottrarsi.

La facoltà di far cessare la relegazione è data dall'art. 9 all'autorità giudiziaria che pronunziò la sentenza (?), su domanda del consiglio di sorveglianza o del relegato stesso; ed è bene, non tanto per quegli scrupoli liberistici che non impediscono neppure all'Inghilterra di affidare la liberazione anticipata al ministero dell'interno, quanto perchè chissà che così cessi l'attuale scandalo della liberazione condizionale, non concessa a coloro per i quali il direttore e la commissione la domandano, e largita invece, insieme con le grazie, a tutt'altri. Che del resto i veri giudici dell'opportunità di rilasciare un condannato, non possono essere che coloro, i quali l'hanno sott'occhio tutto il giorno, e solo quando il detenuto sappia che la sua sorte dipende per la massima parte dai superiori dello stabilimento, soltanto allora gli si avrà dato un argomento, una ragione, non vana come la minaccia di cella e altre punizioni disciplinari, ma sensibile e forte, di mantenere la disciplina, di lavorare, di migliorarsi; soltanto allora il direttore avrà acquistato, con la liberazione condizionale e con la pena indeterminata, uno degli ottimi strumenti di riforma del detenuto e una maggiore autorità.

In verità però non capisco perchè del consiglio di sorveglianza debbano far parte (art. 12) un funzionario di P. S. e l'ufficiale dei carabinieri, che potevano essere utilissimi nelle commissioni del domicilio coatto, ma qui nulla fanno; mentre se ne esclude la persona, che forse meglio di ogni altro conosce il detenuto, e cioè — mi si passi l'eresia — il capoguardia.

Vorrei inoltre modificato il letterariamente orribile 2° capoverso dell'art. 9, per dare invece generica facoltà all'autorità giudiziaria di aggiungere alla liberazione ogni condizione, che più creda opportuna; vorrei che si tornasse sopra certi termini di tempo eccessivi o troppo perentori; che si chiarisse meglio l'ultima parte dell'art. 7; che si togliesse, ricordando anche l'esempio di Merxplas, certo formalismo dalle disposizioni riguardanti le evasioni e la delinquenza in colonia; e altre minori mende, cui certo saprà provvedere il Parlamento.

E veniamo all'ultima parte del progetto governativo, la parte esecutiva, amministrativa e finanziaria.

Si prevedono circa 2400 relegati, ai quali si destineranno, in Sardegna e forse in Basilicata e Calabria, 6 nuove colonie, ciascuna con 400 relegati e con un gruppo di fabbricati da mezzo milione; una settima colonia sarebbe adattata a S. Domino delle Tremiti per i meno validi condannati; e altro mezzo milione complessivo si calcola per mobili, attrezzi, vestiario, e altre spese d'impianto (e il bestiame?).

Se dovessimo intanto considerare la previsione, sia pure approssimativa, di 2400 relegati, come il reale effetto dei nuovi provvedimenti, in verità non metterebbe conto di spendervi tanti milioni, perchè ciò significherebbe, in un paese grande e ad alta delinquenza come l'Italia, soltanto questo: che la relegazione temporanea non dovrebbe quasi mai applicarsi dai giudici — e che la relegazione a tempo indeterminato rinnoverebbe ben presto, come durata, i fasti del domicilio coatto (e

infatti 2400 è appunto la media dei coatti negli ultimi anni!), alternando allegramente la villeggiatura in Sardegna e la delinquenza nel continente.

Ma vogliamo sperare (!) invece, che quella non sia che una cifra iniziale, provvisoria, anche per poter meglio ottenere l'approvazione del Parlamento, e con la rosea speranza che, scemando d'altra parte la popolazione nelle carceri comuni (scemata è già molto nelle colonie sarde), si possa adibire alla relegazione qualcuna di queste;..... quindi continuiamo il nostro ragionare, ponendo — ma non concedendo — che 2400 sia la cifra buona.

Un altro pericolo grave e prevedibile nell'esecuzione, è che i nostri burocratici ci impiantino e ci fabbrichino 6 colonie il più possibilmente eguali l'una all'altra, munite di eguali ordinamenti e regolamenti, e fra di loro indistintamente distribuentisi ogni specie di relegati, via via che si presentano, e che ci son posti vuoti

Mentre invece io non saprei scorgere occasione migliore di questa, in cui si fa tutto *ex novo*, e in cui non potranno muoversi eccezioni dai giuristi che coi provvedimenti non c'entrano, per tentare e attuare la massima possibile classificazione dei delinquenti. Così, profittando anche delle differenze di località, clima, altitudine, salubrità, ecc., e oltre l'istituto di osservazione — l'una colonia potrà essere per esempio destinata (come proponesi per S. Domino) ai detenuti fisicamente difettosi, malati d'incipiente tubercolosi, cardiopatici, ecc. — un'altra ai deficienti mentali, quasi frenastenici, dalla volontà debolissima, simili a molti mendicanti e vagabondi di Merxplas — un'altra ancora ai ribelli, indisciplinati, dal temperamento irriducibile, facili al complotto e all'ammutinamento, di intelligenza piuttosto vivace; e forse insieme ad essi buona parte degli epilettici, epilettici psichici, che partecipano ai caratteri dei primi e spesso con essi si confondono — un'altra invece ai relegati temporanei, che presentano le maggiori speranze di emenda, specialmente giovani, senza notevoli tare fisiche, capaci di un buon lavoro, e quindi di munirsi di un buon peculio utile all'uscita — un'altra ancora per i *souteneurs*, e altri delinquenti scandalosi o sessualmente anormali — una sezione potrebbe bastare per gli alcoolisti, bevitori abituali — ecc. E quindi vario per ogni classe e colonia dovrebbe essere il trattamento, il regime dietetico, la severità disciplinare, la quantità e qualità di lavoro richiesto, l'importanza da darsi all'istruzione alfabetica e professionale e all'educazione morale, e il regime in comune o più o meno strettamente cellulare e cubicolare.

Nè tanto meno devono le colonie riuscir tutte del medesimo calibro, da 400 detenuti l'una, sotto il pretesto, addotto dalla relazione delle necessità agrarie e della sorveglianza. Già le necessità agrarie dipendono assai dall'estensione del terreno in cultura, e la nostra meravigliosa colonia di Castiadas per esempio (ridotta ora a poco più di 500 condannati, e potrebbe contenerne 800) soffre di una continua crisi di braccia, che costringe la superficie coltivata a vergognoso forte re-

gresso; pur mentre si lamenta negli stabilimenti continentali la disoccupazione, e vi si vedono talora oziose e raccolte in una stessa camerata edificanti comitive di due, tre, cinque individui.

E poi sta proprio in una unica via di mezzo la risoluzione dello arduo problema, dei grandi o piccoli stabilimenti carcerari? Secondo me, per contro, opportune sono le piccole colonie, i minori istituti, quando li si popolino di una classe scelta, di una categoria ben specificata di delinquenti, sulla quale quindi anche si vuole esercitare una specifica, singolare, intensa azione, di cura o di educazione o di disciplina o di vigilanza, come sopra proponevamo — mentre accanto a queste possono ugualmente sorgere le grandi colonie, i grandi stabilimenti, e in particolar modo quando si tratti di masse di delinquenti, come i recidivi abituali, gli incorreggibili, senza speciali caratteri, dei quali non si aspetta tanto la rigenerazione e l'emenda, ma piuttosto li si vuole isolare dalla collettività, e far lavorare col massimo vantaggio industriale, in modo che abbiano a costare il meno possibile agli onesti.

Delle 7 colonie di relegati quindi, due grandi continentali potrebbero assumere il tipo industriale, o anche il tipo misto uso Merxplas, facilitando la suddivisione utile in molteplici sezioni e *ateliers*; le altre minori il tipo prevalentemente agricolo, per quanto è possibile con particolari categorie di relegati, salvo perseguire una più sottile classificazione mediante le diramazioni, i distaccamenti per le colonie estese.

Quanto all'organizzazione tecnica del lavoro, i modelli industriali da imitare e perfezionare ci sono, potendosi poi accrescere in Italia il lavoro da fornire alle diverse amministrazioni centrali dello Stato. Oltre di che, in questo primo tempo, ci sembra ovvio richiedere che l'erezione di tutti i nuovi fabbricati per la relegazione, abbia da essere l'opera esclusiva dei relegati stessi, integrata se mai dappprincipio da quella dei comuni detenuti; sia perchè così non potrà proporre lagni l'industria privata, sia perchè proprio i lavori di costruzione sono tra quelli, cui meglio si applica la mano d'opera dei condannati. Stabilito che sia, per ogni colonia, il primo piccolo nucleo di fabbriche, la colonia avrà inizio, e poi potrà e dovrà gradatamente svilupparsi e compiersi da sè, per le braccia dei suoi propri abitanti.

L'agricoltura invece non ha forse migliori modelli delle nostre colonie sarde; ma non pochi difetti le fecero arenare dopo le prime gloriose (a merito specialmente dell'infaticabile Cusmano) tappe. Tra gli altri quello di continuare la sottoposizione a un troppo unitario indirizzo, senza permettere che ogni colonia, e quindi ogni agronomo ad essa preposto, tentasse con autonomia e responsabilità, i più diversi sistemi ed esperimenti, per poi trarne paragoni e ammaestramenti.

Così l'allevamento del bestiame (e insieme ad esso il latte e il caseificio), tranne forse che all'Asinara, è trascurato, e non riesce a dare quei risultati, che pur oggi dovrebbe — non si tenta la non difficile, dato il sistema oro-idrografico, costruzione di grandi serbatoi d'acqua per l'irrigazione, quali sarebbero sommamente utili là, dove

il vento e la siccità sono i peggiori nemici di un buon raccolto, e dove pure in certi tempi tante braccia restano oziose — non si segue la esperienza sarda, che brucia grandi tratti di folta macchia, di cisto, distruggendo così numerosi insetti malariferi ivi nascosti, arricchendo il terreno dei residui della combustione, e allargando il prato ed il pascolo estensivo, come si conviene ad aziende agricole ancora vergognosamente costrette a supplire foraggio fin dal continente, a prezzi disastrosi di 15-20 lire al quintale — non s'allarga la coltura dell'olivo e degli agrumi in genere, che pure in certe parti delle colonie danno prodotti meravigliosi, nè quella dei fagioli e altri legumi, che si devono svantaggiosamente importare in grandi quantità per la alimentazione dei detenuti, nè si tenta quella del tabacco — e non si sa infine abbastanza, per una serie di intralci burocratici che neppur varrebbero a impedire le frodi, sfruttare il prodotto agrario, vendendolo, usandolo, trasformandolo, distribuendolo nel modo industrialmente più utile.

Certo la malaria diffusa, la mancanza di calcare in Castiadas, la fredda altitudine di Mammone, le gravi spese di trasporto dappertutto, ecc., sono ostacoli gravi, ma perfino il condannato esperto vi dice: Ah se fossi io il padrone di questi tesori! Se una società di speculazione avesse e mettesse in valore questi terreni!

Anche dal punto di vista disciplinare, vi sono difetti e abusi da togliere nelle nostre colonie.

Già prima di tutto, a mio parere, è dannoso che l'Italia, che ha forse tra i paesi civili i più bassi salari di operai e contadini liberi, mantenga invece per i detenuti salari più alti perfino del Belgio, dell'Olanda, dell'Inghilterra, dei quali paesi essa non ha l'estensione del lavoro a tutti i condannati, creandosene quindi le disparità più stridenti da individuo a individuo. Nelle nostre colonie si abusa del vino; il regolamentare mezzo litro, che ogni condannato può comprarsi alla bettola, è già troppo, anche se il vino sia leggero, e poi può essere facilmente aumentato per i non difficili baratti, e il piccolo commercio tra i delinquenti. La domenica è regolarmente consacrata alle scorpacciate, poichè il colono, accanto alla bottiglia del vino, ha tutto un armamentario di pentole e tegami, nei quali cuoce, per proprio conto o insieme al gruppo d'amici, oltre i cibi acquistabili alla bettola, l'erbe e le radici raccolte di nascosto in campagna; tanto che massime sono le infrazioni nei giorni festivi (1), e le malattie dello stomaco, indigestioni e gastriti, tengono il primo posto in queste nostre colonie, dove del resto la salute fisica si mantiene eccellente, e anche la malaria non è tanto terribile per coloro che si hanno riguardo e sono temperati.

(1) I giorni festivi e quelli di maltempo sono nelle colonie di per sé stessi già pericolosi per l'ozio che ne consegue; sembra in quei giorni che nelle grandi camere affollate il vizio vi sia in fermentazione. Nelle feste il tempo dovrebbe occuparsi con trattenimenti intellettuali, spirituali, sportivi; nell'inverno con piccole industrie rurali, di trucciolo, paglia, legno, ecc.

Questi e altri minori mali, che or qui non richiedono d'esser descritti, dovrebbero eliminarsi, non per un inutile inasprimento di pena, cui siamo avversi, bensì perchè crediamo assai pericolosa alla disciplina quella indulgenza generica, quel chiudere un occhio che si fa su certi atti solo nominalmente proibiti: o la cosa è da proibirsi, e il divieto deve essere mantenuto con energia, o è da concedersi, e la si conceda apertamente, senza che il condannato s'abituï e creda di essersi sottratto alla sanzione mediante la sua furberia e ipocrisia, virtù cui il carcere già di per sè stesso troppo sollecita. D'altra parte, concessioni e privilegi, anche più larghi degli attuali, devono essere però con saggezza distribuiti, ed acquistati a poco a poco dal singolo delinquente, mediante tutto un sistema di gradi o di classi o di marche, quale già funziona in carceri straniere, e quale soltanto può giustificare e rendere possibile la pena indeterminata e le liberazioni anticipate.

Ma tutto ciò dipende, oltre e più che dai regolamenti, dal personale. A questo appunto si riferiscono le ultime disposizioni del progetto LUZZATTI, creando presso l'amministrazione centrale 9 (!) nuovi posti, 36 nell'amministrazione locale, 527 per il personale di custodia, oltre il personale aggregato e tecnico, con un totale annuo di stipendi di oltre 800.000 lire. Che se a queste s'aggiungono 900.000 previste per il mantenimento annuo dei relegati, e si lascino pur da parte le probabili passività dell'azienda agricola, si ha una spesa media per relegato di lire due al giorno: tra il doppio e il triplo di quello che a Merxplas!

Or non saremmo certo noi a porre ostacoli a che il Parlamento approvi, una volta tanto, un aumento nel bilancio delle carceri, tanto più che prevediamo doversi ben superare la cifra di 2400 relegati; ma, dopo l'approvazione, quei denari saranno certo spesi nel modo più economicamente utile. E quasi 600 impiegati per 2400 recidivi abituali e incorreggibili, sono veramente un po' troppi.

Le grandi colonie industriali o miste da noi proposte, potranno specialmente, sul tipo di Merxplas, ridurre al minimo la spesa per i relegati e il numero del personale; materialmente per mezzo dell'organizzazione del lavoro in grandi *ateliers*, e la facilità di sorveglianza per i grandi gruppi; moralmente perchè nessuna azione singolare si vuole esercitare su quella massa di delinquenti, nessuna grande speranza se ne ha oltre quella, che abbiano ad aggravare il meno possibile lo Stato.

A certe colonie e sezioni speciali invece, dove il personale deve svolgere, oltre che una semplice azione di vigilanza e amministrazione, una più complessa di assistenza, di educazione, di istruzione, a quelle andranno le maggiori spese. E non tanto per accrescere la quantità, ma più per migliorare la qualità del personale, poichè una buona guardia a 1500 vale certo più di due reclutate a 1000 lire l'una; e stiamo piuttosto con Merxplas per esempio, dove i sorveglianti di 1^a classe a 1500-1600 sono assai più numerosi dei sorveglianti di 3^a a 1000-1200,

che non con le nostre progettate colonie, dove quasi il 90 % delle guardie dovrebbero essere di ultima categoria, a 1100.

Le ultime righe di questo scritto vogliono essere per quello, che il disegno di legge continua a qualificare « personale aggregato » (medici, agronomi, maestri d'arte, cappellani), cioè personale accessorio allo stabilimento, senza veste ufficiale, in posizione provvisoria, fuori d'organico, senza pensione. Le conseguenze di tale trattamento sono quelle ahimè già tangibili nei nostri istituti di pena: — che i migliori d'ogni professione rifuggono dall'entrare o dal restare nell'amministrazione carceraria — che in pratica talora si continuano a tenere in servizio vecchi o incapaci, sembrando iniquo metterli fuori dopo tant'anni, senza pensione alcuna — che essi sono sprovvisti dell'autonomia di fronte agli altri impiegati, dell'autorità di fronte ai condannati, necessarie a spiegare le loro funzioni.

E ciò è specialmente lamentevole rispetto ai medici. Io non sono (anche per una recentissima esperienza in un riformatorio inglese per alcoolisti) di coloro, che vogliono le carceri dirette da medici, se non in circostanze particolari. Ma certo è che, mentre il direttore è tutto assorto nelle infinite pratiche e vicende amministrative e finanziarie della colonia; mentre la sua autorità soverchiante talora vieta di toglier l'occhio dai mastri d'ufficio, anche a quell'elemento giovane, ultimo entrato nell'amministrazione, colto e desideroso di saggiare alla prova le nuove teorie apprese, di aver quindi contatto diretto e continuo con i delinquenti, e di tentare la rigenerazione morale di qualche tipo più interessante; mentre il cappellano si limita alle pratiche formali e esteriori di religione; e le guardie continuano a essere insufficienti al nuovo compito — solo il dottore può essere ed è spesso il vero confidente dei delinquenti, colui che ne conosce meglio le debolezze, gli affetti, i bisogni, e che quindi sa agire su di loro e ottenerne qualcosa. Quando però, all'infuori delle ricette e delle prescrizioni dietetiche, si mostri di tenere in non cale il suo giudizio, se ne abbassi l'autorità, se ne limiti l'azione morale, e il delinquente l'intende, allora il medico deve tornare avvilito alle automatiche ricette, e si allontana l'ultimo agente della riforma morale.

Fin da principio esprimemmo gravi dubbi sulla nuova legge; poi aggiungemmo il timore che nessuno dei nostri emendamenti, anche se non importanti alcun aggravio finanziario, sarà per essere accettato; ora però finiamo con l'augurio più fervido, che non si voglia accrescere lo scandalo delle leggi inesequite o mal eseguite, ma si profitti di quest'occasione unica per osare alcunchè di buono, e far avanzare l'Italia verso quel posto che le spetta nelle discipline penali.

GIACOMO MATTEOTTI.

Avvocato in Bologna.

AVV. GIOVANNI GIURIATI. — Nota a sentenza Cass. 2 dicembre 1910 ric. Vescovo Pietro Martino.

AVV. ALFREDO TOSTI, sost. proc. del re. — Nota a sentenza Cass. 1 Dicembre 1910 ric. Dinale.

GIURISPRUDENZA.

CORTE DI CASSAZIONE:

Sezione I. — ASSISE: Questioni ai giurati — dolo specifico nella lesione personale — mancanza di accenno nella questione — equipollenti.

— Questioni ai giurati — omessa questione sul fatto materiale — cooperatore ed esecutore immediato.

— Quesiti ai giurati — armi — porto d'arma — quesito sul porto di coltello proibito — non è di competenza del giurì.

CASSAZIONE: Dichiarazione di ricorso — ordinanze istruttorie — menzione complessiva — validità.

— Ricorso da sentenza appellabile — rimessione in termine dell'appello.

DIBATTIMENTO: Facoltà di escutere le prove anche dopo le arringhe..

— Oralità: verbali e rapporti — letture.

— Giudizio pretoriale: rappresentante delle P. M. — patrocinatore abilitato.

PARTE CIVILE: Qualità di danneggiato — contravvenzione alla legge sul lavoro notturno dei fornai — lavorante e lega — mancano d'interesse.

PENA: Condanna in solido alla multa — antigiridicità.

PRESCRIZIONE: Azione penale — reati elettorali — invio degli atti alla Camera — sospende il decorso della prescrizione.

SENTENZA: Natura di definitiva o preparatoria — sentenza che sospende l'azione penale fino all'esito di altro procedimento.

Sezione II. — APPELLO: Sentenza pretoria — appello del P. M. e dell'imputato — mancata contestazione dell'appello del P. M. nella citazione — inammissibilità.

— Sentenza pretoria — appello dell'imputato — decorrenza del termine.

APPROPRIAZIONE INDEBITA: Qualifica — notaio — somma consegnata per spese non del suo ufficio.

— Possesso materiale della cosa — differenziale dal furto.

CASSAZIONE: Ricorso — obbligo di richiedere la libertà provvisoria — obbligo nella Corte di pronunziarsi sulla richiesta.

CONCORSO DI REATI: Violazione di domicilio — reato mezzo per commettere altri reati — fattispecie.

CONDANNA CONDIZIONALE: Precedente condanna — riabilitazione di diritto — applicabilità del beneficio.

— Precedente concessione — sopraggiunta amnistia — nuova concessione.

CONTUMACIA: Imputato comparso nella prima udienza ed assente nelle udienze successive — non è contumace.

DIBATTIMENTO: Conclusioni del P. M. — P. M. che chiede una perizia — conclusione implicita — legalità.

— Verbale — interrogatorio dell'imputato — mancata menzione in verbale — nullità.

— Conclusione del P. M. — P. M. che si rimette.

ESERCIZIO ARBITRARIO DELLE PROPRIE RAGIONI: Dolo specifico — intento di esercitare un preteso diritto.

— Violenza sulla cosa.

NOTIFICAZIONE: Atto di citazione — consegnatario che rifiuta le proprie generalità — nullità della notifica — contravvenzione per rifiuto di generalità.

QUERELA: Narrazione verbale dei fatti ed espressa dichiarazione di querelarsene — sufficienza.

RICETTAZIONE: Furto da cui provengono le cose ricettate — qualifiche — scienza del ricettatore — le funzioni della stessa.

VIOLAZIONE DI DOMICILIO: Divieto del proprietario.

— Cassazione del giudicato che ammette la presunzione del divieto — rinvio per l'esame delle ipotesi di clandestinità ed inganno.

CORTI D'APPELLO, TRIBUNALI, PRETURE:

OLTRAGGIO AL PUDORE: Elemento intenzionale — buona fede — riproduzione di opere in libera circolazione (Trib. di Milano, Sez. VII).

RIVISTA DI DIRITTO E PROCEDURA PENALE

diretta dagli Avvocati

E. FLORIAN

libero docente all'Univ. di Padova
Prof. inc. nella Scuola sup. di Comm. in Venezia

A. ZERBOGLIO

libero docente all'Università di Pisa
Prof. ordinario all'Università di Urbino

La *Rivista* entra trionfalmente nel suo secondo anno di vita. Una nuova *Rivista* di diritto penale? Era necessario creare qualcosa di nuovo, qualcosa che corrispondesse alle esigenze dei tempi nuovi, che costituisse insieme un completo repertorio di giudicati ed un sobrio ma efficace e sostanzioso studio dei principi giuridici: era necessario costituire il vero tipo della *Rivista* moderna, rapida e concisa, ricca di cose, diretta a lumeggiare i principi, avvicinandoli e cimentandoli ai fatti quotidiani, più che a svilupparli astrattamente colla ripetizione inutile delle loro, sapute e risapute, vicende.

La casa editrice si rivolse per creare tale pubblicazione alla preziosa collaborazione di due valenti professori che fossero insieme noti pratici, che impressero alla *Rivista*, assieme ai nuovi criteri tecnici, un indirizzo conforme a quel metodo positivista, che, già difeso in numerose manifestazioni dottrinali, si è andato effettivamente consolidando nella realtà, fuori e al di sopra delle polemiche astiose e delle competizioni personali.

Ciò non estante e per questo suo carattere e perchè lo studio delle riforme, la interpretazione del diritto vigente e la critica della giurisprudenza offrono un terreno pratico sul quale tutti, anche se di scuole diverse, possono lavorare, la *Rivista* fu e rimane aperta a quanti sono penalisti di valore e di buona volontà, a quanti sono giuristi operosi, consci delle esigenze sociali e dei tempi.

E questo primo anno di vita della *Rivista* vide raccolti attorno ai valenti direttori una numerosissima schiera di collaboratori, professori, magistrati ed avvocati. Illustrarono col loro nome le pagine della *Rivista*, infatti, fra i professori, CIVOLI, LESSONA, NEGRI, TUOZZI, ALIMENA, ROCCO, FINZI, FEDOZZI, LANZA, CAVAGLIERI, MARINONI, TRENTIN, PALAZZO, SCIALOJA, FORNASARI DI VERCE, DE LUCA, CONTI, ecc.: fra i magistrati, MOSCHINI, MARRACINO, AMALFI, ANDREOTTI, BUTERA, CALABRESE, CAMPO-
LONGO, CAPOBIANCO, SCARLATA, FACCHINETTI, GUIDI, MUSCARI, PAGANI, RAMERI, BABBONI, RUBBIANI, TOSTI, CHERICI, MANFREDINI, ecc.: fra gli avvocati, GREGORACI, BIANCHEDI, BOTTI, BRUSORIO, CAMPUS, GIORDANI, SARROCCHI, GIURIATI, LEVI, LUZZATTI, LOLLINI, MUSATTI, OLLANDINI, OLIVIERI, PERSICO, SABATINI, PISTOIESE, TOLOMEI, VALSECCHI, BRUNETTI, ZIRONDA, ecc. Il nostro primo volume presenta una parte teorica così superba quale nessun'altra pubblicazione può vantare; in tutto nella prima parte 30 articoli originali, 20 note pratiche, 8 articoli di legislazione: nella seconda parte oltre 100 note d'autore a sentenze, di cui alcune assurgono all'importanza di vere monografie. Nella seconda parte pubblicammo 300 giudicati, accuratamente scelti, e tutti o con note d'autore o con ampie note di redazione.

Nella prima parte poi venne per gruppo di materie presentata una copiosissima letteratura italiana e straniera.

Il favore generale col quale venne accolta la *Rivista*, che in un solo anno di vita seppe farsi apprezzare e conoscere assurgendo al primo posto fra le riviste speciali alle discipline del giure penale, è arra sicura pel buon successo futuro.

ABBONAMENTO ANNUO

Italia . . . L. 20 || Estero . Fr. 25 || Americhe Fr. 30.

Abb. straord. cumulativo per gli anni 1910-1911 — **L. 30.—**